

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "OBIETTIVO MEDITERRANEO"

Titolo I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO

Art. 1

E' costituita l'associazione culturale e di promozione del territorio denominata "OBIETTIVO MEDITERRANEO".

L'Associazione ha sede in Pantelleria, Corso Umberto I° n. 17 ed ha durata illimitata.

Art. 2

L'Associazione non persegue scopi di lucro.

Art. 3

L'associazione ha lo scopo di promuovere e diffondere la cultura dell'area del Mediterraneo con particolare riguardo alla realtà delle piccole isole attraverso mezzi prevalentemente audiovisivi.

Art. 4

L'Associazione ispira la sua attività ai valori della memoria sia storica che delle tradizioni popolari. Si propone di valorizzare attraverso documentari, filmati su siti web, e ogni altro strumento audiovisivo il patrimonio culturale, paesaggistico, architettonico e archeologico delle isole del mediterraneo compresa la tradizione orale, teatrale e musicale locale.

In particolare l'Associazione si propone di:

- a) realizzare documenti audiovisivi che raccolgano testimonianze sulla storia, l'archeologia, le tradizioni rurali, le tecniche di coltivazione in agricoltura, le tecniche di costruzione in relazione alle peculiarità dei paesaggi architettonici delle isole e delle coste mediterranee;
- b) promuovere attività, spettacoli teatrali e musicali che valorizzino le specificità culturali dell'area del Mediterraneo;
- c) organizzare proiezioni gratuite di filmati e documentari anche con la partecipazione di studiosi ed esperti allo scopo di favorire la crescita culturale dei soci e del pubblico in generale;
- d) diffondere presso le nuove generazioni, attraverso proiezioni nelle scuole, il valore della memoria e il senso di appartenenza alle realtà locali;
- e) partecipare alla realizzazione di rassegne e concorsi cinematografici culturalmente qualificati
- f) promuovere e realizzare ogni altra iniziativa, direttamente o indirettamente rispondente alla finalità dell'Associazione

Titolo II

I SOCI

Art. 5

Possono aderire all'Associazione in qualità di soci tutti coloro che condividono le finalità ed i principi di cui all'art. 3 del presente statuto.

Art. 6

La qualifica di socio si ottiene al momento dell'ammissione all'Associazione che viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 7

I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto e di rispettare le decisioni degli organi dell'Associazione. I soci hanno altresì l'obbligo di corrispondere annualmente le quote associative. I soci possono essere ordinari o sostenitori. Tutti i soci esercitano il diritto di voto nelle assemblee. Ogni socio può ricevere deleghe per un massimo di 5 (cinque) soci.

Titolo III

GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso è composto da un minimo di due membri; tutti i componenti durano in carica 5 anni e possono essere rieletti

Art. 9

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo:

- a) fissare la data dell'Assemblea Annuale
- b) redigere il rendiconto annuale
- c) predisporre la relazione dell'attività svolta
- d) attuare le deliberazioni dell'Assemblea

Art. 10

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, dura in carica 5 anni e può essere rieletto. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e a lui potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Compete al Presidente convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo. Nell'ambito del Consiglio Direttivo è eletto il Tesoriere dell'Associazione.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando vengono a mancare la metà dei componenti. In questo caso l'Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 12

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo riterrà necessario.

Titolo IV

IL PATRIMONIO

Art.13

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative versate dai soci e da eventuali contributi di privati o di enti pubblici . Eventuali avanzi di gestione non potranno essere distribuiti tra i soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Art. 14

L'esercizio sociale ha durata annuale, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 15

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, su proposta del Consiglio direttivo, dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno la metà dei soci stessi

Titolo VI
NORME FINALI

Art. 16

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti norme in materia di associazionismo.

Firme dei soci fondatori

Nicola Ferrari

Anna Silvia